



DISCIPLINA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

**Approvato con deliberazione Giunta comunale n. 152 in data 11.08.2006
Integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 18.07.2017**

INDICE

TITOLO I

COMPOSIZIONE DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DELLA GIUNTA

- Art. 1 Composizione della Giunta
- Art. 2 Scelta e nomina degli Assessori
- Art. 3 Cause ostative all'assunzione della carica di Assessore
- Art. 4 Deleghe agli Assessori
- Art. 5 Nomina del Vice Sindaco
- Art. 6 Revoca degli Assessori e del Vice Sindaco
- Art. 7 Dimissioni degli Assessori
- Art. 8 Altre cause di cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 9 Decadenza della Giunta

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- Art. 10 Competenza generale
- Art. 11 Compiti istituzionali
- Art. 12 Proposte di deliberazione
- Art. 13 Proposte al Consiglio

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- Art. 14 Presidenza
- Art. 15 Convocazione
- Art. 16 Regole per lo svolgimento dell'adunanza

TITOLO I
COMPOSIZIONE DURATA E CAUSE DI CESSAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 1
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da sei (6) Assessori nominati dal Sindaco, compreso il Vice Sindaco, garantendo, di norma, la presenza di entrambi i sessi.

Art. 2
Scelta e nomina degli Assessori

1. Gli Assessori sono scelti dal Sindaco tra i membri del Consiglio Comunale e/o tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali ed in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. La nomina degli Assessori è disposta con decreto del Sindaco da adottarsi successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri.

3. Il decreto di nomina di cui al comma precedente, datato e sottoscritto dal Sindaco, è sottoscritto per accettazione dagli interessati e successivamente comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

Art. 3
Cause ostative all'assunzione della carica di Assessore

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Regionale. In tale caso, pertanto, l'accettazione della carica di Assessore comporta la cessazione dalla carica di Consigliere Regionale.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, non possono altresì essere nominati Assessori:

- b) i rappresentanti legali, gli amministratori o sindaci delle società che riscuotono i tributi e le altre entrate del Comune;
- c) il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;
- d) per un periodo di cinque anni, coloro che sono stati riconosciuti responsabili di danni causati all'Ente con dolo o colpa grave.

Art. 4
Deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina o con successivo atto scritto, conferisce agli Assessori le deleghe per l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici comunali e dei servizi di competenza statale nell'ambito dei settori agli stessi specificatamente assegnati.

2. L'atto di delega di cui al comma precedente:

- a) deve essere sottoscritto per accettazione dall'Assessore delegato:

b) non può conferire il potere di subdelega, ma può prevedere che, in caso di assenza o di impedimento dell'Assessore destinatario della competenza delegata, l'esercizio della relativa attività sia assunto da altro Assessore in qualità di supplente;

c) può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco con proprio atto motivato.

3. Per effetto della delega sono altresì attribuite ai singoli Assessori tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite. Per lo svolgimento di tali funzioni ogni singolo Assessore può costituire, autonomamente e senza particolari formalità, gruppi di lavoro a costo zero, di supporto su tematiche specifiche, nel rispetto del principio di separazione dei compiti e ferme restando le competenze gestionali degli Uffici e Servizi dell'Ente. L'attività del gruppo di lavoro dell'Assessore non può aggravare un procedimento amministrativo, né dilatarne i tempi. In quanto organismo informale, la prima convocazione da parte dell'Assessore assume valenza analoga alla sua istituzione.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio medesimo.

5. Ciascun Assessore è tenuto a riferire, al Sindaco ed alla Giunta, sullo stato di attuazione dei programmi comunali di settore.

Art. 5 Nomina del Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina con decreto il Vice Sindaco che è scelto tra gli Assessori e che lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di sospensione dell'esercizio delle funzioni.

2. Spetta all'Assessore, secondo l'ordine decrescente di anzianità per età, esercitare le relative funzioni in caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco.

Art. 6 Revoca degli Assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco, previa comunicazione di avvio del procedimento, può revocare, anche singolarmente, gli Assessori e/o il Vicesindaco con proprio atto motivato.

2. Il provvedimento di revoca, ed il provvedimento relativo al surrogante, è comunicato al Consiglio comunale, nella prima riunione successiva all'adozione.

Art. 7 Dimissioni degli Assessori

1. Ciascun Assessore può rinunciare alla propria carica, con apposito atto scritto di dimissioni da presentarsi al Sindaco, ovvero verbalmente in sede di adunanza della Giunta, con contestuale verbalizzazione formale.

2. Le dimissioni possono essere ritirate entro il termine di venti giorni, trascorso il quale il Sindaco provvede alla surrogazione dell'Assessore dimissionario e ad informare il Consiglio nella prima seduta utile.

3. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata in modo da garantire che il relativo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Art. 8 Altre cause di cessazione dalla carica di Assessore

1. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, gli Assessori cessano dalla carica:

- a) a seguito di rimozione, senza comunicazione di avvio del procedimento, nei seguenti casi:
- compimento di atti contrari alla Costituzione;
 - gravi e persistenti violazioni di legge, previa diffida ad ottemperare;
 - gravi motivi di ordine pubblico;
- b) per sopravvenuta ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, se trattasi di Assessore che ricopre anche tale carica;
- b) per sopravvenuta ineleggibilità e/o incompatibilità specifica alla carica di Assessore;
- c) per decesso.

Art. 9 Decadenza della Giunta

1. La Giunta, intesa quale organo collegiale di governo del Comune, decade nei seguenti casi:
- a) scadenza del quinquennio;
- b) scioglimento del Consiglio Comunale;
- c) impedimento permanente, dimissioni irrevocabili, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

TITOLO II ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 10 Competenza generale

- 1) La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge i seguenti compiti fondamentali:
- a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune;
- b) compie tutti gli atti di che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi gestionali;
- c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- d) elabora gli obiettivi e definisce la strategia amministrativa dell'Ente;
- e) emana direttive e verifica i risultati della gestione da parte dell'apparato burocratico.
- f) definisce, all'inizio di ogni anno e su proposta della Direzione operativa, le risorse di bilancio da attribuire agli stessi per le materie di rispettiva competenza;
- g) verifica costantemente sulla corrispondenza tra la gestione dei fondi da parte del personale incaricato di funzioni dirigenziali e gli obiettivi fissati;

Art. 11 Compiti istituzionali

- 1) Rientrano, in particolare, tra i compiti istituzionali della Giunta:
- proposte al consiglio di regolamenti;
 - attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - adozione e modificazione delle tariffe;
 - approvazione del piano esecutivo di gestione, qualora ne venga decisa l'adozione;
 - approvazione dei progetti, programmi, provvedimenti, che non comportano che non siano riservati dalla legge e dai regolamenti ai Responsabili dei Servizi;

- approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- approvazione della proposta del Sindaco circa la nomina e la revoca del Direttore Generale o del conferimento delle relative funzioni al Segretario;
- accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;
- autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- direttive per promuovere e resistere alle liti, con poteri di conciliare e transigere ai soggetti legittimati in base al presente Statuto;
- adozione dei criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- esercizio, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, delle funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando ciò non sia espressamente demandato, dalla legge e dallo statuto, ad altro organo;
- adozione di tutti gli atti ad essa attribuiti dal Regolamento per l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, quali ad esempio: l'istituzione di unità di progetto intersettoriali o la costituzione di uffici, in posizione di staff, alle dirette dipendenze degli organi politici.

Art. 12 Proposte di deliberazioni

1. Gli Uffici comunali inoltrano alla Giunta, tramite la Segreteria del Comune, proposte di deliberazione corredate:

- a) da una bozza di deliberazione comprensiva degli allegati e della documentazione a fondamento del provvedimento richiesto;
- b) dall'attestazione del Ragioniere sull'esistenza della disponibilità finanziaria;
- c) dai pareri sulla regolarità tecnica e contabile, ove richiesti, in relazione alla natura del provvedimento.

2. Le proposte di deliberazione di cui al comma precedente sono illustrate dal Sindaco e dagli Assessori in base alle rispettive deleghe, e sulle stesse si apre la discussione al termine della quale il Presidente richiede l'approvazione.

Art. 13 Proposte al Consiglio

1. L'attività propositiva di cui all'art. 20 dello statuto comunale è svolta dalla Giunta anche attraverso la predisposizione di proposte scritte e corredate dai prescritti pareri.

2. Le proposte per il Consiglio Comunale sono trasmesse a cura della segretaria generale al Sindaco-Presidente del Consiglio, corredate di tutti i documenti necessari.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 14 Presidenza

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. In mancanza di entrambi, ovvero quando il Sindaco e/o il Vice Sindaco sono tenuti ad astenersi, la presidenza è assunta dall'Assessore individuato ai sensi del precedente art. 5, comma 2.

2. Al Presidente della Giunta competono i seguenti adempimenti:

- a) dichiarare aperta la seduta;
- b) concedere la parola ai singoli Assessori sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) regolare la discussione;
- d) riassumere la discussione;
- e) indire la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno;
- f) proclamare i risultati della votazione.

Art. 15 Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Sindaco senza particolari formalità.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la convocazione spetta al Vice Sindaco o, in mancanza, all'Assessore individuato ai sensi del precedente art. 5, comma 2.

Art. 16 Regole per lo svolgimento dell'adunanza

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, ma il Sindaco può richiedere che alle stesse partecipino con funzioni consultive:

- a) il personale incaricato di funzioni dirigenziali ed i dipendenti dell'Ente;
- b) il Presidente e/o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Commissioni;
- d) eventuali consulenti esterni dell'Ente.

2. Durante l'adunanza spetta al Presidente il compito di dirigere e coordinare l'attività della Giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni assunte.

3. Delle attività svolte durante l'adunanza è redatto, da parte del Segretario Generale o di dipendente dallo stesso incaricato. Il verbale deve riportare nelle deliberazioni che saranno adottate tutte le decisioni di giudizio, nonché l'esito della votazione.

4. L'adunanza è validamente costituita ove risultino presenti almeno tre (3) Assessori, oltre il Sindaco, che assume le funzioni di presidente, e le decisioni sono assunte tramite deliberazioni adottate a maggioranza assoluta e con voto palese, tranne l'ipotesi di deliberazioni che comportano l'espressione di apprezzamenti discrezionali sulle persone; in tal caso è consentita la votazione segreta.

5. Alle adunanze della Giunta partecipano in forma automatica e permanente, con funzioni referenti e senza diritto di voto, tutti i consiglieri già incaricati con atto del Sindaco all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su specifiche materie.